


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH IX-
III - XI - APL
il 04.02.2016
Il Resp. del servizio
L' Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Rosalba Lucenti)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IX

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>03.02.2016</u> N. <u>151</u>	OGGETTO: CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE (2016, 2017 E 2018) DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI. - APPROVAZIONE CAPITOLATO. CIG: 6571385E70
N. 27 Sett. IX Data 28/01/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1944 ^{PREV} **IMP. 41/16**

MISSIONE 08 PROGRAMMA 01 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 09 5° livello 000

IL RAGIONIERE

L'anno 2016, il giorno ventotto del mese di gennaio, nell'ufficio del settore IX, su proposta della dott.ssa Rosalba Lucenti, - Funzionario direttivo di vigilanza - il Dirigente dr. Giuseppe Puglisi ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO che

- i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - "Codice della Strada" – e, specificamente, dall'art.14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere : a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell'incolumità pubblica ;

- è intendimento dell'Amministrazione Comunale di Ragusa, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art.211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", nell'ambito del suo territorio comunale, ad apposita Ditta/Società che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze" interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;

CONSIDERATO CHE l'art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, recita testualmente : "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni ;

RITENUTO che l'attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – "Codice dell'Ambiente", fra le quali pare opportuno ricordare :

- l'art.192 che sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati ;
- l'art.256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione ;
- l'art.239 che, in applicazione al principio 'chi inquina paga' e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate ;

RILEVATO, inoltre, che il D.Lgs. n.285/1992 all'art.15 lettera f) pone il divieto di "gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze" ; all'art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada ;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art.211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di "Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali", nell'ambito del territorio comunale di Ragusa, ad apposita Ditta/Società che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze" interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;

DATO ATTO che:

- alla data odierna, non risulta in vigore la Convenzione con la quale è stato affidato il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, a titolo non oneroso per l'Amministrazione;
- l'affidamento del servizio rientra nella fattispecie della concessione di servizi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 163/2006 in quanto nessun costo è a carico dell'Amministrazione Comunale e la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;

TENUTO CONTO che questa Direzione, giusta determina n. 1924/2013, ha approvato capitolato per il servizio de quo e che lo stesso non risulta conforme alle indicazioni dell'ANAC in subiecta materia e che, conseguentemente, occorre procedere – previo annullamento della prefata determinazione – ad approvare nuovo capitolato di gara;

RILEVATO, in particolare, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha espresso numerosi pareri in merito alla "Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze", in merito alla adozione da parte della stazione appaltante di requisiti tecnici ed autorizzativi eccessivamente stringenti nella materia oggetto d'appalto, precisando che:

- nell'ambito delle gare pubbliche, costituisce principio generale il criterio della massima partecipazione e della parità di trattamento tra i concorrenti; tale principio conduce ad una interpretazione che favorisce piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti; in entrambi i casi l'interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante è quello di garantire la più ampia partecipazione alla gara; - nell'ambito della concessione di servizio approvata con la determinazione dirigenziale sopra citata, si prevede la possibilità di rimuovere dalla sede stradale i veicoli coinvolti nel sinistro;
- tale compito non è affatto attribuito all'ente proprietario della strada, ma rientra fra le competenze dei servizi di soccorso stradale, regolamentati dalla Prefettura competente ed attivati dagli organi di polizia stradale secondo specifiche modalità;
- è necessario pertanto eliminare dalla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza post-incidente qualsiasi possibile causa di interferenza e di conflitto con il servizio di soccorso stradale agli autoveicoli, regolamentati dalla Prefettura di Ragusa, lasciando ogni decisione in merito agli organi di polizia intervenuti sul luogo del sinistro;
- il titolo II del Codice della Strada e in particolare l'art. 14, disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale a provvedere al ripristino nel minor tempo possibile delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi.
- l'Ente proprietario ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di pulitura e manutenzione straordinaria della piattaforma stradale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto della normativa del citato Codice della Strada e del D.lgs 03/04/2006, n. 152 Testo Unico in materia di "tutela ambientale";
- qualora detti eventi determinino la presenza sulla strada di materiali residuali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico per l'ambiente e per la salute pubblica i predetti Enti devono provvedere alla loro rimozione prima della riapertura al traffico del tratto stradale interessato.

RILEVATO, altresì, che il servizio oggetto della presente ha comportato per l'Amministrazione comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di materiali propri;

RICHIAMATA la L. n. 94/2012 di conversione del D. Lgs n. 52/2012 che stabilisce per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 165/2001, l'obbligo di ricorrere al mercato

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 200.000,00;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto sostenuto dall'AVCP nella Deliberazione n.64 – Adunanza del 27 giugno 2012 :

1. "l'affidamento del servizio di ripristino post-incidente ... può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici” ;
2. “la richiesta avanzata, in alcuni bandi ed avvisi, da parte di talune stazioni appaltanti, e finalizzata ad ottenere dal concessionario il versamento di una percentuale sui risarcimenti ad esso erogati dalle compagnie di assicurazione non può ritenersi consentita trattandosi di concessione, senza costi per gli Enti locali” ; e ciò, anche “ ... alla luce del preliminare inquadramento giuridico del servizio in questione in termini di concessione e non di appalto. Trattandosi di concessione, infatti, non sussiste un corrispettivo da corrispondere al concessionario e la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo è limitata dall'art. 30 comma 2 del codice alle sole ipotesi in cui venga imposto al concessionario di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare” ;
3. Da ultimo : “In merito, invece, all'ulteriore richiesta, contenuta negli stessi avvisi e bandi di concessione, concernente, in particolare, l'espletamento di servizi aggiuntivi, da espletarsi ad opera del concessionario e/o promotore, si osserva quanto segue. Tale richiesta, può ritenersi consentita qualora strettamente attinente all'oggetto principale del contratto ed, altresì, strumentale, ai fini di un più tempestivo, efficiente ed efficace mantenimento e ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. In tale ottica può, pertanto, ritenersi consentita la richiesta del servizio consistente nel posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc., per la protezione di punti singolari a seguito di incidente, od anche la previsione di un servizio di call center al pubblico per la rimozione e la sistemazione di segnaletica mobile, in grado di comportare una notevole riduzione dei tempi di intervento, rispetto all'ordinaria richiesta ad opera della Polizia Municipale e/o degli altri organi di Polizia, ovvero del personale dipendente del Comune. Qualora, il servizio aggiunto richiesto manchi di siffatte caratteristiche e preveda, al contrario, lo svolgimento di attività non funzionalmente attinenti, deve ricordarsi quanto più evidenziato dall'Autorità in diverse sue pronunce, ossia che la previsione di ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto della concessione finisce, altresì, per sottrarre gli stessi al confronto concorrenziale del mercato, con possibile lesione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 2 del Codice dei Contratti Pubblici”.

TENUTO CONTO che:

- il comune di Ragusa intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico;
- risulta necessario attivare, ai sensi dell'art. 30 dell'art.55, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 una apposita procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con eventuale opzione di rinnovo per un periodo non superiore a quello iniziale;
- i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica

Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto, da parte dell'aggiudicatario, di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi il rischio legato alla gestione dello stesso. Il concessionario riceverà quindi quale unico corrispettivo per lo svolgimento del servizio la cessione, da parte del comune di Ragusa, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti – per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale – vantato dall'Amministrazione nei confronti delle compagnie di assicurazione, garanti dei danneggiati;

- il comune di Ragusa, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale interessata dal sinistro stradale, rilascerà alla impresa concessionaria del servizio, in relazione ad ogni sinistro, apposita delega, previa presentazione della nota di intervento contenente l'importo che il concessionario chiede in liquidazione alla compagnia di assicurazione;
- L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri indicati nell'Allegato capitolato speciale d'appalto all'Art. 14. "Criteri di aggiudicazione del servizio e indicazione dei relativi punteggi" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- La ditta Aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio secondo le specifiche tecnico-prestazionali descritte nel capitolato speciale d'appalto che è parte integrante del presente atto.

DATO ATTO che:

- Occorre procedere alla determinazione della base di asta e che, in tale contesto, si da atto che, con nota prot. n. 11044 Del 27/01/2016, l'S.A. che, allo stato gestisce il servizio, ha comunicato che l'importo, per l'anno 2015, da ricollegare a n. 125 interventi effettuati ammonta a complessivi euro 15.730,82, oltre Iva;
- Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio";
- lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione locale;
- nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'Impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico del Comune;

VISTO:

- l'art. 11, comma 17, Dlgs 118/2011 in materia di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria nell'esercizio 2016, gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";
- l'art. 163 dlgs 267/2000;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di pagamento frazionata in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento quali-quantitativo dei servizi esistenti;

ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

- 1) di revocare la determinazione dirigenziale n. 1924/2013 per le ragioni espresse in premessa;

2) di indire, una procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 83 del citato D.lgs. 163/06 per il conferimento della concessione, ai sensi dell'art. 30, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali e della dispersione di materiali sulle strade e le relative pertinenze, per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con eventuale opzione di rinnovo per un periodo non superiore a quello iniziale;

3) di dare atto che l'importo complessivo del servizio per anni 3 (tre) può essere determinato in complessivi euro 47.192,46, oltre Iva al 22%;

4) di approvare il capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

4) di pubblicizzare la presente gara mediante pubblicazione del Bando su Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUCE), sul profilo del committente della Stazione Appaltante comune di Ragusa, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi del Decreto del Ministero dei LL.PP. 06.04.2001 n. 20 e ai sensi del punto 6 della Direttiva n. 2/2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione), per un periodo non inferiore a quindici giorni, precisando che:

- a) fino alla stipula del contratto, l'offerta presentata non vincola l'Ente in alcun modo;
- b) le offerte pervenute saranno valutate da una Commissione Aggiudicatrice, appositamente nominata presso la sede URECA dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del citato D.lgs. 163/06;
- c) il comune di Ragusa si riserva di affidare l'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea;
- d) i dati personali dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente gara e per scopi istituzionali. I dati personali saranno trattati per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

5) di dare atto che:

- il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 163/06, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio ed assumersi tutti i rischi legati alla gestione dello stesso;
- lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione comunale;
- nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'Impresa concessionaria senza alcun addebito di spesa a carico del Comune;
- per far fronte al suddetto servizio alla data odierna non è stato possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art.26 L 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L. 168 del 9/07/04, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/04, in quanto nelle iniziative in atto alla data odierna non sono attive convenzioni relative alla fornitura del presente servizio;
- per far fronte al suddetto servizio alla data odierna non è stato possibile ricorrere a Consip nell'istituto del MEPA (mercato elettronico) di cui all'art. 328 del DPR 207/2010, in quanto su tali piattaforme elettroniche non è presente il servizio in argomento;

6) di prendere atto che il numero CIG assegnato, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento è **6571385E70** (Numero Gara 6321125 – CPV (90610000-6) – Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade;

7) di stabilire che, con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), non prevedendosi rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza perché non si prevede alcuna interferenza tra i dipendenti dell'impresa e quelli della stazione appaltante, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno pertanto previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze;

8) di rappresentare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il cap. Ravallesse Umberto – funzionario direttivo di vigilanza e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

9) di dare mandato al Dirigente Settore XI a compiere tutti gli atti consequenziali alla presente determinazione;

10) di prenotare la somma complessiva di euro €. 2.638,30 per acquisto di servizi al cap. 1944 del redigendo Peg 2016, missione 08, programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, imp. n./16, scad. 31/12/2016, che viene così determinata:

- euro 113,30 per pubblicazione bando sul la GURS (€. 91,80 per pubblicazione su GURS, €. 20,20 per IVA Agenzia Entrate ed €. 1,30 per spese postali);
- euro 225,00 quale contributo ANAC;
- euro 2.300,00 quale compenso commissione valutazione offerte;

11) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di pagamento frazionata in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento quali-quantitativo dei servizi esistenti;

12) di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall'adozione del presente atto.

Il Funzionario Responsabile del Servizio



Il Dirigente – Comandante P.M.



Da trasmettere alla Direzione Servizi Finanziari e del Dirigente Settore XII



Il Dirigente

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147- bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

Ragusa

3/2/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

05 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05 FEB. 2016 al 12 FEB. 2016

Ragusa

15 FEB. 2016

IL MESSO COMUNALE

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE (2016, 2017 E 2018) DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.

Art. 1. Oggetto della concessione

1. Il comune di Ragusa intende procedere alla concessione del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade comunali. Si intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.
2. La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
3. Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il comune di Ragusa intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 Durata della concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna della concessione, con eventuale opzione di rinnovo per un periodo non superiore a quello iniziale. La consegna della concessione dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 3. Ammontare della concessione

1. La concessione non dovrà comportare nessun onere economico a carico della Amministrazione. Ai soli fini della determinazione della base di asta si precisa che l'importo complessivo del servizio per anni 3 (tre) può essere determinato in complessivi euro 47.192,46, oltre Iva al 22%;
2. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
3. Alla luce di quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".
4. Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa o responsabilità per l'Amministrazione.
5. L'aggiudicatario è obbligato a eseguire il servizio anche nel caso in cui:
 - il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia;
 - l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento, oppure, nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale.



In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti. 6. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, dell'art.86 commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. n. 163/2006, della Legge n. 123/2007, del D.Lgs n. 81 /2008 si precisa che non ci sono costi per gli oneri di sicurezza.

Art. 4. Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione comunale di Ragusa, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in C.so Italia - Ragusa. L'ufficio competente è il Servizio Polizia Locale con sede in Via Spadola - Ragusa.

Art. 5. Servizi oggetto della concessione

1. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare una Centrale Operativa al fine di effettuare il servizio di ripristino, che si declina nelle seguenti prestazioni:

- "intervento standard", ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante veicoli e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

- "interventi con perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

- "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

2. L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.

3. Ai fini di informazione sul servizio svolto, la ditta aggiudicataria dovrà fornire un sito web con accesso riservato di riepilogo degli interventi effettuati, i cui elementi informativi e di tempistica devono contenere almeno i seguenti dati (aggiornati entro le 24 ore del sinistro):

- Data del sinistro;
- Punto di fermo del veicolo incidentato (progressiva distanziometrica della strada o coordinate geografiche);
- Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;
- Ora della chiamata;
- Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
- Numero di operatori intervenuti;
- Durata dell'intervento;
- Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
- Elenco di eventuali danni alle infrastrutture corredato da documentazione fotografica e di dettaglio.

Art. 6. Modalità di attivazione degli interventi

1. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.

2. Considerato che la concessione oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.

3. Gli interventi potranno essere richiesti dal personale dell'Ente proprietario della strada, ovvero dai servizi di pronto intervento di soccorso o di polizia, attraverso comunicazione telefonica al numero di



pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

4. La ditta concessionaria è tenuta ad informare, dell'intervento effettuato, l'ente preposto nel caso di sinistro con feriti o deceduti dell'intervento effettuato. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale provinciale.

5. La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 11. Ciascuna richiesta di intervento deve essere registrata nel sito web di cui all'art.5.

Art. 7. Modalità operative della concessione

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli organi di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

2. In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;

- Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza dell'Ordine, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne comunicazione all'Ente proprietario.

3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 5, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;

b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;

c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.

4. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.

5. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul "lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

6. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.), che assicuri la visibilità in qualsiasi condizione ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni.

7. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al decreto 4 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei Soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai Soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente alle Autorità Regionali Competenti per le conseguenti eventuali verifiche.

Art. 8. Formazione del personale dell'impresa concessionaria

1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura "dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale.

Art. 9. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici – Centri Logistici Operativi (CLO)

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la l'Amministrazione, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata del servizio previsto nel presente capitolato. In ciascun Centro Logistico Operativo (CLO) di cui al comma 5, deve essere disponibile per l'impresa, almeno un veicolo polifunzionale idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e dovrà possedere caratteristiche ed accorgimenti tecnici nonché le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto. Il veicolo dovrà essere munito del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, compreso di autopompa idonea alla pulizia, dovrà risultare regolarmente revisionato presso i competenti organi ed uffici ed omologato ai sensi del Codice della strada. Tale veicolo, in conformità alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell' Amministrazione procedente.

2. I medesimi veicoli devono essere, altresì, dotati di dispositivi di adeguata illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.

3. I veicoli sopra indicati devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria nonché dell'Amministrazione procedente previa approvazione del relativo bozzetto di stampa. Tutti i veicoli che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) Ciascun veicolo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.

b) Essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione.

c) Essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.



4. La ditta affidataria deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

5. La ditta affidataria dovrà garantire il servizio in questione assicurando l'operatività sul territorio provinciale di almeno n. 1 (uno) Centro Logistico Operativo (per brevità, in seguito, CLO). Attraverso il CLO si organizza l'intervento di ripristino della sicurezza, a seguito della segnalazione della Centrale Operativa. Il CLO attiva l'intervento del personale e dei veicoli polifunzionali attrezzati; garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'art. 11 del presente Capitolato; la ditta affidataria deve inoltre garantire l'intervento sul luogo del sinistro dei necessari ulteriori veicoli operativi specifici, nel caso in cui Specifico (costituito da mezzo d'opera o macchina operatrice ad esempio: escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, spazzatrice, gru, cestello aereo). I suddetti veicoli devono essere assegnati in maniera univoca al CLO e non possono essere condivisi da più CLO. Nel CLO, salvo differenti accordi tra le parti, devono essere stoccate le dotazioni complete di attrezzature, segnaletica e materiali (nastri, picchetti, assorbenti, ecc..) necessari allo svolgimento degli interventi di ripristino della sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun VPA di competenza.

6. Per la gestione amministrativa degli interventi deve essere individuato un referente unico, responsabile dei rapporti con la stazione appaltante. Il referente deve essere contattabile in orario d'ufficio e disponibile a semplice chiamata a recarsi presso gli uffici della Stazione appaltante, per ogni esigenza. Per la gestione operativa, dovranno essere forniti i nominativi dei responsabili dei vari turni di pronta reperibilità, attivi 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno, completi di generalità e recapiti telefonici, per ciascun CLO. L'Affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione procedente, in sede di gara:

a) le indicazioni di ciascun CLO a servizio del territorio del comune di Ragusa;
b) la mappatura di ciascun CLO completa di localizzazione e descrizione del VPA e dei Veicoli Operativi Specifici di ciascun CLO.

c) le indicazioni circa l'Ufficio e il nominativo del referente per la gestione amministrativa del servizio. Ciascun concorrente per l'affidamento deve fornire una dettagliata relazione tecnica circa le modalità di gestione del servizio che descriva in modo completo sulla base della mappatura di cui al punto precedente, i criteri di attribuzione degli interventi e la dotazione di personale in organico a ciascun CLO. Con cadenza almeno semestrale si dovranno tenere incontri per il corretto monitoraggio del servizio espletato, alla verifica qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare l'affidatario ogni volta che lo ritenga necessario per i medesimi scopi. In, per particolari situazioni non sia sufficiente l'intervento del semplice veicolo polifunzionale. Il CLO deve essere disponibile e localizzato convenientemente sul territorio, al fine di garantire la tempistica richiesta per gli interventi. La dotazione minima del CLO prevede: almeno un Veicolo Polifunzionale Attrezzato (VPA) ed almeno un Veicolo Operativo.

Art.10 Obblighi in materia di tutela ambientali

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata a operare in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i e in merito alla gestione, controllo, stoccaggio e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente.

Art.11. Tempi di intervento

1. L'impresa concessionaria è obbligata ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie approvate dall'Amministrazione proponente, in conformità a quanto offerto in sede di gara.

2. I tempi di intervento devono essere contenuti entro i 30 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.

3. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la

situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 12. Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio

1. Il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada interessata dal sinistro stradale, rilascerà alla impresa concessionaria del servizio apposita delega al fine di: a) intraprendere ogni opportuna azione nei confronti dei responsabili del sinistro ex. art. 2054 del codice civile; b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio; c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale.

2. Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione proponente si impegna, altresì, a comunicare all'impresa concessionaria, con modalità da definire, tutti i dati – non sensibili – relativi al sinistro stradale, con i relativi veicoli coinvolti.

Art. 13. Requisiti di partecipazione al bando.

Oltre ai requisiti espressi nel bando e nei precedenti articoli riferiti ai servizi e requisiti oggetto del presente capitolato, per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

1. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività interessate dal Capitolato in oggetto.
2. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 2 – bis "produttori iniziali di rifiuti, non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'art. 212, comma 8 del D.lgs 3.04.2006 n. 152.
3. disponibilità dei centri logistici operativi (CLO) e dei mezzi ed attrezzature nel numero minimo indicato nel presente capitolato (Art.9).

Art. 14. Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi

1. La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

2. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto.

3. L'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:

A) Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;

B) Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino postincidente, con particolare riferimento alla compatibilità ecologica ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale;

C) Elementi aggiuntivi e preferenziali.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le verifiche previste dall'art.83:del D:Lgs 163/2006 e s.m.i.

5. Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.

6. I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano	40



	sicurezza per operatori e utenti della strada	
B	Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale	40
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali	20

7. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato>.

	SUB - CRITERI	PUNTI
A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento a: - Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; - Utilizzo di adeguati schemi segnaletici temporanei e di dispositivi di preavviso all'utenza stradale delle criticità presenti in strada e nelle sue pertinenze	15
A2	Strumentazione tecnologica ed informatica di supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente, nonché per la relativa informazione immediata all'utenza stradale	10
A3	<i>Mezzi e strumenti messi a disposizione degli interventi</i>	10
A4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	5

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla ecocompatibilità ed alla conservazione e tutela dell'infrastruttura stradale) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

	SUB - CRITERI	PUNTI
B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolare al rispetto dell'ambiente: - Eco-compatibilità attestata da certificazione appropriata; - Conservazione e ripristino dell'infrastruttura stradale; - Sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale	20

B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni	10
B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	10

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

	SUB - CRITERI	PUNTI
C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino.	15
C2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti in capitolato.	5

A) Il punteggio relativo alla "Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada" sarà determinato sulla base della seguente formula:

$A(i) = 15 \cdot A1(i)/A1(max) + 10 \cdot A2(i)/A2(max) + 10 \cdot A3(i)/A3(max) + 5 \cdot A4(i)/A4(max)$ dove:

A1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A1

A2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A2

A3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A3

A4(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio A4

A1(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A1

A2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A2

A3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A3

A4 (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio A4

B) Il punteggio relativo alle "Caratteristiche dei veicoli e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale" sarà determinato sulla base della seguente formula:

B 1 (i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B1

B2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B2

B3(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio B3

B1 (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B1

B2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B2

B3(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio B3

C) Il punteggio relativo "elementi aggiuntivi e preferenziali" sarà determinato sulla base della seguente formula:

D)

$C(i) = 15 \cdot C1(i)/C1(max) + 5 \cdot C2(i)/C2(max)$

dove:

C1(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C1

C2(i): punteggio attribuito dalla commissione al sub criterio C2

CI(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio CI
C2(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti dalla commissione al sub criterio C2

Per quanto riguarda la valutazione delle offerte la Commissione, in seduta riservata e sulla scorta dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

	PUNTEGGIO
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non Valutabile	0

Per ogni criterio e sottocriterio verrà calcolato, sulla base delle formule precedentemente descritte, un coefficiente variabile da 0 a 1 espresso in valori centesimali:

-il coefficiente zero risulterà attribuito al punteggio minimo;

-il coefficiente uno risulterà attribuito al punteggio massimo raggiunto;

-il coefficiente intermedio risulterà attribuito per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso di ogni singolo criterio o sottocriterio. La graduatoria finale per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun offerente, mediante l'applicazione della formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 10 (dieci) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12.

Art. 15. Stipula del contratto

1. L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione a carico dell'affidatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare: - cauzione definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006; - ogni altro documento eventualmente richiesto.

2. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del

servizio al concorrente che segue nella graduatoria. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 16. Cauzione provvisoria

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata a presentare una garanzia sottoforma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base delle esperienze pregresse. Si stima il volume d'affari del presente servizio in € 300.000,00, al netto di imposta, e tale importo viene indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel successivo articolo.

Art. 17. Cauzione definitiva

1. La "ditta aggiudicataria" dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio de quo, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di € 300.000,00, indicato quale valore contrattuale ai soli fini del calcolo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva nel presente articolo, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente capitolato.

2. La cauzione definitiva deve essere presentata ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18. Modalità di pagamento ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010

1. Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. "A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e il Comune potrà verificare in ogni momento tale adempimento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione al comune di Ragusa e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ragusa.

Art. 19. Obblighi verso il personale dipendente



1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 20. Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati.
2. L'inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 21. Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale postincidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a presentare una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di € 1.000.000,00.

Art. 22. Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione procedente casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. In caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, di polizia stradale e di viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate penali a fianco valutate:

Inadempimento	Penale da applicare
Ritardo rilevato: - Oltre mezz'ora fino a due ore - Oltre due ore fino a 6 ore - Oltre 6 ore	€ 200,00 € 500,00 € 1.500,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente	€ 200,00
Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente	€ 1.500,00
Abbandono rifiuti/errato smaltimento	€ 1.000,00
Abbandono e/o introduzione sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente e/o per le persone	€ 1.500,00
Fino alla terza inottemperanza reiterata Per ogni rilevazione	Raddoppio della penale sopra indicata

L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, come previsto dall'articolo 23 del presente Capitolato.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente, altresì, l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

5. Qualora nel corso del servizio si verificano altri gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale oltre a quelli sopra riportati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 23, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 23 Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.

2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che



intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

4. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 24 Definizione controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Art. 25 Foro Componente

Il Foro competente è il Foro di Ragusa.


Il dirigente — comandante P.L.